

STATUTO SOCIALE

SEZIONE I

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

1 DENOMINAZIONE

La società è denominata "**Mediterranea Energia Ambiente S.p.A.**" o con denominazione abbreviata "**MEDEA S.p.A.**" (la "**Società**").

2 OGGETTO SOCIALE

2.1 La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di distribuzione e misura di gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni e stoccaggio, distribuzione e misura di gas di petrolio liquefatto (GPL) nella Regione Sardegna.

La Società, pertanto, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti l'esercizio dell'industria del gas di qualsiasi specie nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale siano essi pubblici o in libero mercato inclusi i servizi pubblici locali di rilevanza industriale come definiti dalla normativa in vigore.

La Società potrà inoltre svolgere nella Regione Sardegna le seguenti attività:

- (i) l'attività di controllo metrologico sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume e ogni altra attività consentita dalle normative e leggi vigenti;
- (ii) l'acquisto, la costruzione, l'amministrazione, la vendita, la locazione di immobili in genere ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché la gestione di servizi e di progetti di recupero

ambientale;

(iii) l'acquisto, la vendita, la locazione, la riparazione e la costruzione di apparecchi in genere e relativi materiali e prodotti accessori, nonché la progettazione, l'esecuzione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti inerenti l'uso del gas;

(iv) lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico, alla sicurezza degli impianti post-contatore e ogni altra connessa attività consentita dalle normative e leggi vigenti. Lo svolgimento di attività di ricerca in genere nonché l'organizzazione e la promozione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;

(v) la promozione, la direzione, il coordinamento, la consulenza e l'assistenza tecnica a favore di soggetti pubblici o privati in tutte le iniziative di carattere tecnico e socio-economico rivolte allo sviluppo dei servizi di pubblica utilità esercitati dai medesimi soggetti connessi allo scopo sociale.

2.2 La Società può estendere tutte le attività di cui sopra al campo dei servizi pubblici locali in genere, con particolare riferimento a quelli energetico ambientali, ad attività accessorie, nella misura in cui ciò possa consentire la realizzazione di economie di scala gestionali, purché dette attività siano complementari, strumentali alle prime o comunque siano tali o suscettibili di apportare apprezzabili contributi positivi alla gestione sociale.

2.3 La Società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse e complementari ai servizi predetti, compiendo ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare e di servizio necessaria al perseguimento dei

propri fini, ivi compresa la partecipazione o il controllo di Società di servizi aventi oggetti sociali diversi e/o complementari.

2.4 La Società pertanto, oltre a gestire l'affidamento dei servizi pubblici preindicati, potrà acquisire i contratti relativi alle attività statutarie sia da soggetti pubblici, mediante concessione di pubblico servizio o appalto di servizi, che da privati, realizzando le proprie attività sia direttamente che tramite contratti con soggetti terzi. In particolare potrà partecipare sia con altri soggetti pubblici che privati, a società commerciali, consorzi ed associazioni già esistenti, nonché promuoverne la costituzione, purché le modalità di tali partecipazioni garantiscano comunque la tutela dell'Interesse perseguito dalla Società stessa.

2.5 La Società può inoltre effettuare qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, bancaria o avente ad oggetto titoli, che sia necessaria, utile o strumentale al perseguimento dello scopo della Società.

2.6 La Società non può in ogni caso svolgere attività in qualunque modo riservata a persone fisiche e giuridiche iscritte in albi professionali, o che comunque richiedono la sollecitazione di investimenti da parte del pubblico in generale, la prestazione di servizi fiduciari e correlati a servizi di trust, la raccolta di depositi dal pubblico in generale, le operazioni riservate alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e qualsiasi altra operazione e attività finanziaria e/o commerciale riservata ai sensi della legge.

2.7 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà ricevere versamenti e finanziamenti dai suoi soci, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

2.8 Ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Unbundling Funzionale - "TIUF" (all. A alla delibera dell'ARERA n. 296/2015/R/com e s.m.i.), la Società, nello

svolgimento delle proprie attività, persegue altresì la finalità di:

- a) favorire la concorrenza nel settore del gas naturale;
- b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- d) impedire i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Al fine di garantire quanto previsto nel capo precedente, il Consiglio d'amministrazione nomina il Gestore Indipendente, nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dal TIUF. Il Gestore Indipendente opera secondo quanto previsto anche all'art. 12 del TIUF.

3 SEDE LEGALE

3.1 La Società ha sede legale in Sassari.

3.2 Sedi secondarie, filiali, agenzie, dipendenze di ogni genere possono essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in conformità alla normativa vigente in materia.

3.3 La sede sociale può essere trasferita all'interno del territorio italiano con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4 DURATA

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci. I soci hanno il diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

5 DOMICILIO DEI SOCI

5.1 Il domicilio dei soci (unitamente ai rispettivi recapiti) è, per tutti gli scopi previsti dalla legge, quello indicato nel libro soci. Ogni socio è tenuto a comunicare

alla Società eventuali variazioni del suo domicilio e/o dei relativi recapiti.

5.2 In assenza di indicazioni nel libro soci, si fa riferimento alla residenza dei soci o alla loro sede legale, a seconda del caso.

6 ALCUNE DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente Statuto, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il seguente significato:

- (i) "**ARERA**" indica l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;
- (ii) "**Business Plan Iniziale**" indica il business plan della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 dicembre 2019;
- (iii) "**Capogruppo**" indica il soggetto che esercita il controllo su un socio ovvero sui soggetti che a loro volta controllano un socio.
- (iv) "**Cash IRR**" indica il tasso interno di rendimento, ossia il tasso composto che rende il valore attuale netto di tutti i flussi finanziari del socio, sia positivi che negativi, da calcolarsi al momento della cessione delle azioni della Società (e cioè su base ex-post), uguale a zero, rimanendo inteso che, ai fini del calcolo del tasso interno di rendimento, saranno computate sia le entrate che le uscite di cassa, sulla base delle date esatte di contabilizzazione e al netto di ogni tassazione. L'Allegato 1 al presente Statuto riporta un esempio di calcolo del Cash IRR.
- (v) "**Cash Multiple**" indica il multiplo calcolato come rapporto tra: (i) le somme incassate dal socio per la cessione delle rispettive quote e/o dei dividendi ricevuti tra la data di acquisto o sottoscrizione delle azioni della Società e la data di perfezionamento del loro trasferimento, al netto di ogni tassazione; e (ii) le somme versate dal socio al momento dell'acquisto o sottoscrizione delle azioni della Società e successivi pagamenti effettuati

di tempo in tempo a favore della Società a titolo di conferimenti, versamenti in conto capitale e versamenti in conto futuro aumento di capitale. L'Allegato 2 al presente Statuto riporta un esempio di calcolo del Cash Multiple.

(vi) "**Controllo**", "**Controllato**" e altre espressioni simili indicano le fattispecie del controllo previste dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e comma 2, del Codice Civile.

(vii) "**Effetto Avverso Rilevante**" indica qualsiasi evento che comporta o potrebbe comportare un impatto negativo rispetto alle attività della Società o delle società nelle quali la stessa detiene delle partecipazioni purchè il danno derivante da questo evento sia superiore a Euro 1.000.000;

(viii) "**Fair Market Value**" indica il prezzo che un terzo indipendente in buona fede sarebbe ragionevolmente disposto a pagare in contanti ad un venditore a normali condizioni di mercato per la percentuale di partecipazione nella Società valutata applicando le metodologie di valutazione usualmente applicate in conformità alle *best standard practices* nazionali ed internazionali per la valutazione di Società che esercitano l'attività di distribuzione del gas, in conformità con le metodologie applicate in operazioni similari, il tutto come determinato ai sensi del presente Statuto;

(ix) "**Giorno Lavorativo**" indica ciascun giorno diverso dal sabato, dalla domenica e da qualunque altro giorno in cui gli istituti di credito non sono aperti per lo svolgimento delle ordinarie operazioni commerciali a Milano (Italia), Parigi (Francia) e Lussemburgo;

- (x) "**Parte Correlata**" indica una "parte correlata" così come identificata ai sensi del Principio Contabile Internazionale IAS 24;
- (xi) "**Persona**" indica qualsiasi persona fisica o giuridica, partnership, joint venture, trust, associazione, ente, istituzione governativa o altra organizzazione, con o senza personalità giuridica, pubblica o privata.
- (xii) "**Società Affiliata**" indica qualsiasi Persona che controlla, è controllata da, o sottoposta a comune controllo con, direttamente o indirettamente, qualsiasi socio della Società.
- (xiii) "**Soggetti non Qualificati**" indica: (i) Persone direttamente concorrenti del socio non trasferente; (ii) fondi speculativi o che investono in strumenti o titoli di enti in tensione finanziaria; (iii) Persone che, secondo le previsioni di legge, non possono rivestire la qualifica di socio di una società di distribuzione del gas e/o che, se ne divenissero socie, potrebbero far venire meno una o più delle concessioni per la distribuzione del gas di cui tale società sia titolare; (iv) Persone prive dei requisiti di reputazione richiesti obbligatoriamente per rivestire la qualifica di socio di una società concessionaria di un pubblico servizio, inclusi i requisiti per il rilascio del certificato antimafia in conformità alla legge applicabile; (v) Persone che, se rivestissero la qualità di socio, potrebbero inficiare/ridurre le possibilità per la Società di ottenere finanziamenti sul mercato; o (vi) Persone la cui sede legale o residenza si trovi in un territorio o paese considerato "paradiso fiscale" ai sensi della normativa applicabile o incluso nei paesi della c.d. black list, di volta in volta in vigore.
- (xiv) "**Terzo**" indica qualsiasi soggetto diverso dai soci, dalle loro Capogruppo, Società Affiliate, Parti Correlate e Veicoli.

(xv) "**Titoli**" indica qualsiasi diritto, opzione e obbligazione che attribuisce al titolare il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni, titoli o altri strumenti finanziari che danno diritto, immediatamente o in futuro, alla conversione in, ovvero alla sottoscrizione di, azioni (opzioni, obbligazioni o altri diritti convertibili in azioni) nuove o esistenti della Società;

(xvi) "**TIUF**" indica l'allegato "A" alla decisione ARERA no. 296/2015/R/com e modifiche successive.;

(xvii) "**trasferimento**", "**trasferire**" ed espressioni analoghe indicano qualsiasi accordo, atto o altra attività o serie di attività, anche senza corrispettivo (tra cui a titolo illustrativo, ma non esaustivo, vendita, donazione, permuta, intestazione fiduciaria, conferimento in società, vendita coattiva, vendita in blocco, trasferimenti conseguenti a fusione, scissione o liquidazione della Società, ecc.), a seguito del quale, si consegua in via diretta o indiretta, su base volontaria o obbligatoria: (i) il trasferimento della titolarità delle azioni della Società e/o di altri Titoli; e/o (ii) la costituzione di diritti di godimento e/o di diritti di proprietà e/o di qualsiasi Vincolo sulle azioni della Società e/o su altri Titoli. Resta inteso che l'esclusione dalla negoziazione in un mercato regolamentato dei titoli emessi dal socio titolare di Azioni di Classe A non è considerato un trasferimento indiretto di Azioni della Società ne' di altri Titoli ai fini del presente Statuto;

(xviii) "**Veicolo**" indica (i) fondi o veicoli per investimenti che sono o saranno gestiti o controllati da Marguerite Investment Management S.A., Italgas S.p.A. o delle rispettive Società Affiliate; e (ii) fondi o veicoli per investimenti che sono o saranno gestiti o controllati, direttamente o

indirettamente, da un socio o sottoposti al controllo congiunto di un socio con una sua Società Affiliata.

(xix) "Vincolo" indica (nei limiti di quanto applicabile) qualsiasi ipoteca, pegno, prelazione, privilegio, usufrutto, diritto di garanzia, diritto di terzi (di qualsivoglia natura), trasferimento in garanzia ovvero accordo fiduciario con finalità di garanzia.

SEZIONE II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

7 CAPITALE SOCIALE

7.1 Il capitale sociale della Società è pari a Euro 95.500.000 (novantacinquemilionicinquecentomila) suddiviso, alla data di adozione del presente statuto, in n. 49.516.750 azioni ordinarie di classe A ("**Azioni di Classe A**") e n. 45.983.250 azioni ordinarie di classe B ("**Azioni di Classe B**"), con valore nominale pari ad Euro 1,00 ciascuna.

7.2 Qualsiasi aumento di capitale dovrà essere offerto in sottoscrizione esclusivamente ai soci, in proporzione al numero di azioni possedute dagli stessi nella Società alla data della relativa deliberazione. Le nuove azioni di ciascuna categoria saranno inizialmente offerte ai soci in misura proporzionale al numero di Azioni di Classe A e di Azioni di Classe B emesse alla data della delibera di aumento di capitale e da ciascuno detenute. Le azioni da emettere in esecuzione dell'aumento di capitale saranno: (i) Azioni di Classe A, se sottoscritte da un socio titolare di Azioni di Classe A, (ii) Azioni di Classe B, se sottoscritte da un socio titolare di Azioni di Classe B. La porzione di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci non può essere offerta a Terzi per la sottoscrizione. Il tutto, salva diversa delibera dell'assemblea assunta con i modi e le formalità di legge e del

presente Statuto.

7.3 La Società può emettere obbligazioni in conformità alla legge.

8 AZIONI

8.1 Le azioni sono nominative e indivisibili. La comproprietà delle azioni è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.

8.2 La proprietà di una o più azioni implica, di per sé, l'accettazione di questo Statuto.

8.3 Le Azioni di Classe A e le Azioni di Classe B sono fornite degli stessi diritti patrimoniali e amministrativi delle azioni ordinarie ai sensi della legge, ad eccezione di quanto segue:

(i) Le Azioni di Classe A attribuiscono a ciascun loro titolare il Diritto di Prima Offerta di cui all'Articolo 10 dello Statuto, il Diritto di Trascinamento di cui all'Articolo 12 dello Statuto e il diritto di presentare una lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi degli Articoli 22 e 28 dello Statuto.

(ii) Le Azioni di Classe B attribuiscono a ciascun loro titolare:

(a) il Diritto di Prima Offerta di cui all'Articolo 10 dello Statuto e il Diritto di Co-vendita di cui all'Articolo 11 dello Statuto;

(b) fino a quando le Azioni di Classe B non si riducano al di sotto del 20% del capitale sociale sottoscritto in dipendenza di delibera di aumento di capitale – per il quale non sia escluso il diritto di opzione in sede di delibera - non sottoscritto dal socio titolare di Azioni B, in aggiunta al Diritto di Prima Offerta e al Diritto di Co-vendita, il diritto di presentare una lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi degli Articoli 22 e 28

dello Statuto e il diritto di veto sull'approvazione delle delibere concernenti le Materie Riservate alla Assemblea dei Soci (come di seguito definite), ai sensi del Paragrafo 20.2 dello Statuto. Resta inteso che il socio titolare di Azioni di Classe B manterrà tali diritti anche nel caso in cui le Azioni di Classe B si riducano al di sotto del 20% del capitale sociale sottoscritto a seguito di trasferimento delle Azioni di Classe B in favore di soci titolari di Azioni di Classe A;

- (c) qualora, in qualsiasi momento, le Azioni di Classe B rappresentino meno del 20% del capitale sociale sottoscritto della Società in dipendenza di delibera di aumento di capitale – per il quale non sia escluso il diritto di opzione in sede di delibera - non sottoscritto dal socio titolare di Azioni B, in aggiunta al Diritto di Prima Offerta e al Diritto di Co-vendita, il diritto di presentare una lista per la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 22 della Statuto.

8.4 Ciascun socio può detenere azioni di una sola classe. In caso di trasferimento di Azioni di Classe A ad un socio titolare di Azioni di Classe B, le Azioni di Classe A saranno automaticamente convertite, secondo il rapporto di conversione di 1 a 1 in azioni di Classe B. In caso di trasferimento di Azioni di Classe B ad un socio titolare di Azioni di Classe A, le azioni di Classe B saranno automaticamente convertite, secondo il rapporto di conversione di 1 a 1, in azioni di Classe A.

SEZIONE III

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

9 LOCK-UP E VINCOLI

9.1 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13 dello Statuto, nessun socio può Trasferire (né impegnarsi a Trasferire in tale periodo), in tutto o in parte, le proprie azioni, di qualsiasi classe, per un periodo di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di adozione del presente Statuto ("**Periodo di Lock-up**"), senza il preventivo consenso scritto degli altri soci.

9.2 Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 9.3, decorso il Periodo di *Lock-up*, il trasferimento delle azioni della Società, di qualunque classe, dovrà avvenire come stabilito ai seguenti Articoli 10 e 11.

9.3 In ogni caso, sia durante il Periodo di *Lock-Up*, sia successivamente scadenza del Periodo di *Lock-up*, nessun socio può Trasferire le proprie azioni, di qualsiasi classe, a Soggetti non Qualificati, senza il preventivo consenso scritto degli altri soci.

9.4 Il trasferimento delle azioni della Società, di qualunque classe, in violazione delle regole e delle disposizioni previste dallo Statuto è da ritenersi non valido e al Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà preclusa l'iscrizione nel libro soci di chi abbia acquistato azioni della Società in violazione delle predette regole e disposizioni; il cessionario non potrà quindi esercitare alcun diritto amministrativo e patrimoniale.

10 DIRITTO DI PRIMA OFFERTA

10.1 Successivamente alla scadenza del Periodo di *Lock-up* e fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 9.3 e dall'Articolo 13 dello Statuto, qualora un socio titolare di Azioni di Classe A o un socio titolare di Azioni di Classe B intenda Trasferire, in tutto o in parte, le azioni dallo stesso possedute, prima di procedere al trasferimento dovrà concedere, rispettivamente, al socio titolare di Azioni di Classe B o al socio titolare di Azioni di Classe A, il diritto di presentare una propria

offerta (il "**Diritto di Prima Offerta**"), esercitabile in conformità a quanto di seguito previsto:

- (i) ogni socio che intenda Trasferire a qualsiasi Persona le azioni della Società di cui è titolare (il "**Socio Offerente**"), prima di procedere al trasferimento, dovrà inviare agli altri soci (i "**Soci non Offerenti**") una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dal libro soci, anticipata via *email* nella quale manifesti la propria intenzione di procedere al trasferimento delle azioni (la "**Comunicazione del Diritto di Prima Offerta**") e precisi il numero e la classe di azioni che intende Trasferire (le "**Azioni Offerte**");
- (ii) ricevuta la Comunicazione del Diritto di Prima Offerta, i Soci non Offerenti avranno, quindi, il Diritto di Prima Offerta sulle Azioni Offerte e potranno presentare al Socio Offerente un'offerta per l'acquisto di tutte le Azioni Offerte, come stabilito al seguente Paragrafo 10.2 (l'"**Offerta**"). Il Socio non Offerente dovrà inviare l'Offerta al Socio Offerente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dal libro soci, anticipata via *email* entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della Comunicazione del Diritto di Prima Offerta; non è ammesso l'esercizio parziale del Diritto di Prima Offerta che, pertanto, potrà essere esercitato esclusivamente in relazione alla totalità delle Azioni Offerte;

10.2 L'Offerta dovrà:

- (i) essere irrevocabile e vincolante per il Socio non Offerente che eserciti il Diritto di Prima Offerta per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della medesima da parte del Socio Offerente (il "**Periodo di Accettazione**");

- (ii) essere accompagnata da adeguata documentazione che attesti che il pagamento del prezzo offerto per le Azioni Offerte è garantito dalla disponibilità dei fondi a ciò necessari e immediatamente disponibili alla data in cui, in caso di eventuale accettazione dell'Offerta, il trasferimento delle Azioni Offerte debba essere eseguito;
- (iii) essere incondizionata, fatte salve le eventuali autorizzazioni obbligatorie richieste dalla legge applicabile (compresa qualsiasi approvazione della, o notifica alla, competente autorità *antitrust*); e
- (iv) indicare il prezzo delle Azioni Offerte, in Euro, da versare in contanti alla data di esecuzione del trasferimento delle Azioni Offerte (il "**Prezzo di Vendita**").

Resta inteso che ove il Socio Offerente dovesse accettare l'Offerta, quest'ultimo presterà a favore del Socio non Offerente dichiarazioni e garanzie esclusivamente in materia di titolarità delle Azioni Offerte, di assenza di Vincoli sulle Azioni Offerte e di capacità di concludere il trasferimento.

10.3 Il Socio Offerente che intenda accettare l'Offerta ricevuta dal Socio non Offerente che abbia esercitato il Diritto di Prima Offerta invierà a quest'ultimo e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dal libro soci, anticipata via *email* che dovrà essere ricevuta entro e non oltre la scadenza del Periodo di Accettazione; il trasferimento delle Azioni Offerte (unitamente al pagamento del Prezzo di Vendita) avrà luogo a Milano e dovrà avvenire entro il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo:

- (i) alla data di accettazione dell'Offerta qualora la vendita delle Azioni Offerte non sia subordinata all'avveramento di una delle condizioni di cui al

precedente Paragrafo 10.2(iii); o

- (ii) alla data in cui tutte le suindicate condizioni si siano avverate o, ove applicabile, siano state rinunciate ovvero ancora nel diverso luogo e data eventualmente convenuto per iscritto tra il Socio Offerente ed il Socio non Offerente.

Nessuno dei soci sarà obbligato ad attuare o ad adempiere ad eventuali provvedimenti/misure restrittive richieste dalle autorità competenti al fine di ottenere le autorizzazioni richieste.

10.4 Nell'ipotesi in cui non pervenga al Socio Offerente alcuna Offerta nel termine di cui al precedente Paragrafo 10.1(ii), ovvero, qualora l'Offerta, ricevuta nel rispetto del suindicato termine, non sia conforme ai requisiti indicati al precedente Paragrafo 10.2, o qualora l'esecuzione della compravendita non sia perfezionata nel termine di cui al precedente Paragrafo 10.3, il Socio Offerente potrà liberamente trasferire tutte le Azioni Offerte a qualsiasi Persona, ad eccezione dei Soggetti non Qualificati.

10.5 Nell'ipotesi in cui l'Offerta di cui al precedente Paragrafo 10.2 non sia accettata dal Socio Offerente:

- (i) l'Offerta si intenderà scaduta e cesserà di produrre qualsiasi effetto;
- (ii) il Socio Offerente, fermo restando il rispetto del seguente Articolo 11, potrà liberamente trasferire tutte le Azioni Offerte a qualsiasi Persona, ad eccezione dei Soggetti non Qualificati, per un corrispettivo superiore al Prezzo di Vendita; in tale ipotesi, prima dell'esecuzione della compravendita, il Socio Offerente dovrà fornire al Socio non Offerente una copia della versione definitiva del contratto di compravendita per dimostrare il pieno rispetto di quanto stabilito al presente Paragrafo

10.2(ii).

10.6 La compravendita di cui ai precedenti Paragrafi dovrà avere ad oggetto esclusivamente la totalità delle Azioni Offerte, non essendo ammessa una compravendita parziale delle stesse.

10.7 Nell'ipotesi in cui la compravendita non si perfezioni entro:

- (i) entro nove (9) mesi dalla data in cui il Socio Offerente abbia ricevuto l'Offerta; ovvero
- (ii) qualora non sia stata presentata alcuna Offerta, entro nove (9) mesi dalla scadenza del termine per la presentazione dell'Offerta di cui al precedente Paragrafo 10.1(ii), il Socio Offerente che intenda Trasferire le proprie azioni dovrà porre nuovamente in essere gli adempimenti di cui al presente Articolo 10.

11 DIRITTO DI CO-VENDITA

11.1 Decorso il Periodo di *Lock-up* e fermo restando il Diritto di Prima Offerta di cui al precedente Articolo 10, qualora un socio titolare di Azioni di Classe A intenda Trasferire a Terzi tutte le, o solo parte delle, proprie Azioni di Classe A in modo tale che, all'esito della compravendita, questi cessi di detenere almeno la maggioranza del capitale sociale della Società, dovrà informare tempestivamente i soci titolari di Azioni di Classe B.

11.2 Ciascun socio titolare di Azioni di Classe B avrà il diritto di partecipare a tale trasferimento (il "**Diritto di Co-Vendita**"), Trasferendo al Terzo tutte (e non meno di tutte) le proprie Azioni di Classe B; in seguito all'esercizio del Diritto di Co-Vendita, il socio titolare di Azioni di Classe A dovrà far sì che il Terzo acquisti dal socio titolare di Azioni di Classe B tutte le Azioni di Classe B di quest'ultimo, agli stessi termini e condizioni della compravendita delle Azioni di Classe A, ivi incluso,

il medesimo prezzo delle partecipazioni (nonché l'eventuale prezzo differito e/o l'*earn-out*), i termini di pagamento, le dichiarazioni e garanzie prestate in favore del Terzo acquirente e gli obblighi di indennizzo assunti in suo favore (i "**Termini e le Condizioni del Diritto di Co-Vendita**").

Resta inteso che, se il corrispettivo per il trasferimento delle Azioni oggetto del Diritto di Co-Vendita include beni/attività diversi dal danaro, il socio titolare di Azioni di Classe B che esercita il Diritto di Co-Vendita avrà diritto a ricevere, a propria discrezione: (i) una quota proporzionale di tali beni/attività in natura o (ii) un importo in contanti, in Euro, di valore equivalente, pro-rata, al Fair Market Value di tali beni/attività.

11.3 In ipotesi di esercizio del Diritto di Co-Vendita si procederà come segue:

- (i) il socio titolare di Azioni di Classe A dovrà comunicare al socio titolare di Azioni di Classe B la propria intenzione di trasferire le proprie Azioni di Classe A, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'indirizzo risultante dal libro soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via *email*, nella quale saranno indicati: (a) il numero delle Azioni di Classe A oggetto di compravendita; (b) i dati relativi al Terzo acquirente; (c) il corrispettivo della compravendita delle Azioni di Classe A (d) la data di perfezionamento del contratto di compravendita delle azioni di Classe A che, in ogni caso, salvo diverso accordo con i soci titolari di Azioni di Classe B, dovrà avvenire entro i 90 (novanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di trasferimento del socio titolare di Azioni di Classe A, fermo restando che (e) sarà allegata la copia del contratto di compravendita delle Azioni di Classe A e degli ulteriori accordi ancillari (la "**Comunicazione di Trasferimento**");

(ii) il socio titolare di Azioni di Classe B dovrà comunicare al socio titolare di Azioni di Classe A la propria intenzione di esercitare il Diritto di Co-Vendita, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'indirizzo risultante dal libro soci ed a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via *email*, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento;

(iii) nell'ipotesi in cui il socio titolare di Azioni di Classe B eserciti il Diritto di Co-Vendita, la compravendita delle Azioni di Classe B tra il socio titolare di Azioni di Classe B ed il Terzo sarà perfezionato, ai Termini ed alle Condizioni del Diritto di Co-Vendita, contestualmente al perfezionamento della compravendita delle Azioni di Classe A tra il socio titolare di Azioni di Classe A ed il Terzo (la "**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-Vendita**").

11.4 Nell'ipotesi in cui il socio titolare di Azioni di Classe B eserciti il Diritto di Co-Vendita mediante invio della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-Vendita, ma il Terzo non intenda acquistare la proprietà sia delle Azioni di Classe A sia delle Azioni di Classe B oggetto del Diritto di Co-Vendita, il titolare di Azioni di Classe A, potrà, a propria discrezione:

(i) ridurre il numero delle Azioni di Classe A oggetto del contratto di compravendita con il Terzo in modo tale da consentire che tutte le Azioni di Classe B oggetto del Diritto di Co-Vendita possano essere acquisite dal Terzo nel rispetto dei Termini ed alle Condizioni del Diritto di Co-Vendita; ovvero

(ii) decidere di non perfezionare la compravendita con il Terzo, restando inteso che, in tale ipotesi, la Comunicazione di Trasferimento e la

Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-Vendita cesseranno di produrre qualsiasi effetto.

12 DIRITTO DI TRASCINAMENTO DELLE AZIONI DI CLASSE B

12.1 Decorso il Periodo di *Lock-up* e fermo restando il Diritto di Prima Offerta di cui al precedente Articolo 10, qualora il socio titolare di Azioni di Classe A riceva un'offerta vincolante e in buona fede per l'acquisto di tutte (e non meno di tutte) le azioni, di qualsiasi classe, della Società da parte di un Terzo (che, quindi, non sia una Società Affiliata, una Parte Correlata o una Società Affiliata di una Parte Correlata) e tale offerta vincolante preveda un corrispettivo per la compravendita tale per cui:

- (i) il titolare di Azioni di Classe B che sia socio alla data di adozione del presente Statuto, riceva quale prezzo un importo pari o superiore al maggiore tra: (a) un prezzo che consenta a tale socio di ottenere un Cash IRR pari al 12% (dodici per cento) e (b) un prezzo che consenta a tale socio di ottenere un Cash Multiple almeno pari a 2x; e
- (ii) gli altri soci titolari di Azioni di Classe B, ricevano un prezzo non inferiore al Fair Market Value delle proprie azioni

(l'"**Offerta del 100%**"),

troveranno applicazione le disposizioni che seguono.

12.2 I soci titolari di Azioni di Classe A hanno il diritto di obbligare i titolari di Azioni di Classe B a trasferire al Terzo – all'equa valorizzazione come sopra determinata e contestualmente al trasferimento delle proprie Azioni di Classe A – tutte (e non di meno di tutte) le loro Azioni di Classe B (il "**Diritto di Trascinamento**").

12.3 Per l'esercizio del Diritto di Trascinamento, i soci titolari di Azioni di

Classe A dovranno inviare ai soci titolari di Azioni di Classe B una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dal libro soci, anticipata via *email* nella quale sia rappresentata l'intenzione del socio richiedente di Trasferire al Terzo la proprietà di tutte le azioni della Società, unitamente ai termini e condizioni della compravendita, incluso il prezzo unitario di acquisto per azione offerto dal Terzo (la "**Comunicazione di Trascinamento**").

12.4 Qualora i soci titolari di Azioni di Classe B ricevano una Comunicazione di Trascinamento saranno obbligati a vendere al Terzo tutte le Azioni di Classe B della Società da questi ultimi detenute a tale data, per lo stesso prezzo unitario di acquisto per azione (ivi incluso l'eventuale prezzo differito e/o l'*earn-out*) offerto dal Terzo acquirente ai soci titolari di Azioni di Classe A nell'Offerta del 100%, comunicato ai soci titolari di Azioni di Classe B nella Comunicazione di Trascinamento.

12.5 Nell'ipotesi in cui sia esercitato il Diritto di Trascinamento, i soci titolari di Azioni di Classe B non saranno obbligati a fornire al Terzo acquirente alcuna dichiarazione e/o garanzia, né ad assumere nei suoi confronti alcun obbligo di indennizzo, ad eccezione delle dichiarazioni e garanzie in materia di titolarità delle azioni Trasferite, di assenza di Vincoli sulle azioni medesime e di capacità di concludere il trasferimento.

13 TRASFERIMENTI CONSENTITI

Le restrizioni al trasferimento delle azioni di cui agli Articoli 9, 10, 11 e 12 non si applicano in caso di trasferimento delle Azioni di Classe A o delle Azioni di Classe B alle Società Affiliate o al Veicolo/ai Veicoli (i "**Trasferimenti Consentiti**"), fermo restando che: (i) il cedente resterà solidalmente responsabile con il cessionario, a

meno che il socio non trasferente non dia il proprio consenso al Trasferimento Consentito (consenso che, in ogni caso, non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato); (ii) il cessionario dovrà rimanere una Società Affiliata o un Veicolo, salvo diverso accordo con il socio non trasferente, e avrà il diritto di trasferire le Azioni di Classe A o le Azioni di Classe B, a seconda del caso, a terzi in conformità a quanto previsto negli Articoli 9, 10, 11 e 12.

13bis RIMOZIONE DALLA QUOTAZIONE

13bis.1 Qualora il socio titolare di Azioni di Classe A sia rimosso dalla quotazione (il "**Socio Rimosso**"), il socio titolare di Azioni di Classe B (il "**Socio Cedente**") avrà il diritto di esercitare una opzione di vendita relativa a tutte (e non meno di tutte) le proprie azioni. In seguito all'esercizio del diritto di opzione, il Socio Rimosso dovrà acquistare dal Socio Cedente tutte (e non meno di tutte) le azioni di quest'ultimo al Fair Market Value.

13bis.2 In ipotesi di esercizio dell'opzione di vendita, il Socio Cedente dovrà comunicare al Socio Rimosso la propria intenzione di trasferire tutte (e non meno di tutte) le proprie azioni, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'indirizzo risultante dal libro soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via *email*, nella quale saranno indicate: (a) la determinazione del Fair Market Value; (b) la data di perfezionamento del contratto di compravendita delle azioni che, in ogni caso, salvo diverso accordo con il Socio Rimosso, dovrà avvenire entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di trasferimento del Socio Cedente. Qualora il Socio Rimosso sia in disaccordo con la determinazione del Fair Market Value di cui alla precedente lettera (a), lo stesso dovrà darne comunicazione scritta al Socio Cedente entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento del Socio Cedente e, in

tal caso, la procedura di cui al successivo Articolo 14 troverà applicazione.

14 DETERMINAZIONE DEL FAIR MARKET VALUE

14.1 Nel caso in cui sia necessario stabilire il Fair Market Value relativo alle azioni della Società i soci dovranno discutere in buona fede per un periodo di 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi alla richiesta scritta inviata da uno dei soci.

14.2 Se al termine del periodo indicato al Paragrafo 14.1 i soci non raggiungono un accordo scritto, ciascuno tra i soci avrà il diritto di devolvere la determinazione a un terzo esperto che sarà individuato e nominato come segue:

(i) entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dallo scadere del termine di cui sopra, i soci conferiranno mandato irrevocabile a un esperto terzo indipendente selezionato tra le banche di investimento riconosciute a livello internazionale (l'"**Esperto**");

(ii) qualora entro i 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi allo scadere del termine di cui al paragrafo 14.2(i) che precede l'Esperto non sia stato identificato e/o nominato dai soci, l'Esperto dovrà essere nominato dal International Chamber of Commerce di Parigi – ICC in conformità al Regolamento per la nomina degli esperti su richiesta del socio più diligente, con preferenza per società di consulenza e revisione contabile o banche di investimento riconosciute a livello internazionale e qualificate per operare in Italia.

14.3 La determinazione del Fair Market Value dovrà avvenire come segue:

(i) l'Esperto agirà come un esperto e non come un terzo arbitratore ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, e 1473 del Codice Civile e dovrà giungere alla sua determinazione entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla accettazione dell'incarico;

- (ii) ogni disamina e discussione dovrà avvenire in presenza di tutti i soci;
- (iii) i soci dovranno cooperare con l'Esperto e fornire, e far sì che la Società fornisca, tutti i documenti e le informazioni richieste;
- (iv) l'Esperto avrà accesso a tutte le informazioni ritenute necessarie o appropriate per giungere alla sua determinazione;
- (v) la determinazione dell'Esperto dovrà essere basata sull'equo apprezzamento e si intenderà vincolante per i soci;
- (vi) i costi dell'Esperto dovranno essere sostenuti dalla Società.

SEZIONE IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

15 ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1 L'Assemblea dei soci rappresenta tutti i soci. Le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge sono vincolanti per tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

15.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

16.1 L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora sussistano circostanze che consentano il predetto maggior termine ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del Codice Civile, al fine di deliberare sulle materie di sua competenza, ai sensi delle disposizioni di legge e del presente Statuto.

16.2 L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un socio, per mezzo di avviso che indichi la data, l'ora e il luogo dell'adunanza e

l'ordine del giorno della stessa. L'avviso anche in lingua inglese deve essere inviato ai soci mediante lettera raccomandata o fax, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere i dettagli dell'assemblea e dei punti all'ordine del giorno (inclusa la bozza di delibera e la documentazione preparatoria). E' possibile l'indicazione generica di punti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione quale "varie ed eventuali" ma su di esse l'Assemblea delibera solo con il consenso unanime di tutti i soci.

16.3 L'Assemblea si considera tuttavia validamente costituita, anche qualora le suddette formalità di convocazione non siano state rispettate, a condizione che il capitale sociale sia interamente presente o rappresentato e sia altresì presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tal caso: (i) ciascuno degli aventi diritto può opporsi all'apertura di una discussione o alla votazione su argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato/a; e (ii) ogni e tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea in questione devono essere prontamente notificate a tutti gli amministratori e sindaci assenti.

16.4 L'Assemblea può essere tenuta anche in un luogo diverso dalla sede legale della Società, in qualsiasi luogo in Italia o in un altro Stato membro dell'UE.

16.5 Le riunioni dell'Assemblea sono condotte in lingua inglese. I verbali di assemblea devono essere inviati in bozza ai soci per loro commenti e prontamente ricircolati integrati con gli eventuali commenti ricevuti.

16.6 Tutta la documentazione relativa alle riunioni dell'Assemblea deve essere predisposta in Italiano e tradotta in lingua inglese a spese della Società su richiesta di un socio. La documentazione in lingua inglese deve essere trasmessa entro 2 (due) Giorni Lavorativi al socio richiedente fermo restando che quest'ultimo non potrà essere chiamato a deliberare prima di 2 (due) Giorni Lavorativi dal

ricevimento di tale documentazione.

17 PARTECIPAZIONE

17.1 I soci possono partecipare all'Assemblea in conformità alle disposizioni di legge. Il diritto di intervenire in Assemblea è riservato ai soci ai quali spetta tale diritto secondo la legge.

17.2 I soci possono essere rappresentati per delega nei limiti di legge. Le deleghe devono avere forma scritta e la Società conserva i relativi documenti. Il presidente dell'Assemblea verifica che le deleghe siano state debitamente rilasciate.

17.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola il suo svolgimento e accerta e proclama gli esiti delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

18 PARTECIPAZIONE VIA AUDIO/VIDEO-CONFERENZA

18.1 L'Assemblea dei soci può essere altresì tenuta tramite audio o videoconferenza, con il dovuto supporto tecnologico, a condizione che il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci siano rispettati.

In questo caso, sarà necessario:

- (i) che il presidente dell'adunanza possa accertare l'identità dei partecipanti, regolare i lavori e verificare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) che la persona chiamata alla redazione del verbale dell'adunanza sia in grado di seguire adeguatamente i lavori ed effettuare fedelmente la relativa verbalizzazione;
- (iii) che i partecipanti possano intervenire in tempo reale nella discussione e nello scambio di documenti e votare sugli argomenti all'ordine del giorno.

18.2 In questo caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui il presidente dell'adunanza e il segretario sono presenti.

19 PRESIDENTE

19.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, ovvero, qualora entrambi siano assenti o abbiano un impedimento, dal soggetto nominato a maggioranza dai soci presenti.

19.2 Il presidente dell'Assemblea dei soci deve essere assistito da un segretario, che può essere anche un non socio, nominato dallo stesso presidente.

19.3 Nei casi previsti dalle disposizioni di legge, ovvero qualora il presidente dell'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio nominato dal presidente dell'adunanza.

20 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

20.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è validamente costituita secondo le disposizioni di legge e - fatta eccezione per le disposizioni di cui ai Paragrafi 20.2 e 20.3 - delibera sulle materie di sua competenza con le maggioranze previste dalla legge.

20.2 Fino a che le Azioni di Classe B non si riducano al di sotto del 20% del capitale sociale sottoscritto della Società in dipendenza di delibera di aumento di capitale – per il quale non sia escluso il diritto di opzione in sede di delibera - non sottoscritto dal socio titolare di Azioni B, l'approvazione delle deliberazioni sulle seguenti materie (le "**Materie Riservate all'Assemblea dei Soci**") richiede, in aggiunta alla maggioranza prevista dalla legge, anche il voto favorevole dei soci titolari delle Azioni di Classe B:

(i) modifiche al presente Statuto, ad eccezione di quelle che: (i) abbiano una

natura tecnica e non impattino sulle disposizioni della *governance* societaria o sui diritti dei soci previsti nel presente Statuto e (ii) siano richieste dalla Legge e possano essere approvate a maggioranza semplice ai sensi della Legge e del presente Statuto;

- (ii) operazioni connesse o preparatorie dell'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato, fusione, scissione, scioglimento o liquidazione della Società, a meno che tali operazioni non vengano avviate per adempiere alle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di *unbundling*;
- (iii) modifiche all'oggetto sociale;
- (iv) modifiche alla politica di distribuzione di dividendi come prevista all'art. 30.3 che segue;
- (v) aumenti del capitale sociale e/o riduzione dello stesso in qualsiasi forma, emissione di prestiti obbligazionari e di altri titoli di rischio, comprese le azioni correlate, opzioni o warrant, buyback delle azioni della Società, acquisto, rimborsi o riscatto delle azioni della Società o riorganizzazione del capitale sociale salvo che tali operazioni: (i) siano compiute ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile oppure siano necessarie per sanare un evento di default della Società rispetto al contratto di finanziamento sottoscritto alla data di adozione del presente statuto tra la Società ed Italgas S.p.A. e (ii) siano in ogni caso compiute al Fair Market Value;
- (vi) aumento di più del 20% della remunerazione (importo complessivo del corrispettivo di base e di eventuali componenti incentivanti o variabili) riconosciuta ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società su

base individuale e/o aggregata.

SEZIONE V

GESTIONE E RAPPRESENTANZA

21 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri nominato in conformità con le disposizioni di cui al successivo Paragrafo 22.1.

21.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

21.3 I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a retribuzione alcuna salvo che sia diversamente deciso all'unanimità dai soci, ma solamente al rimborso delle ragionevoli spese sostenute durante lo svolgimento delle proprie mansioni (incluse le spese di viaggio), debitamente documentate.

21.4 Ai sensi di quanto previsto dal TIUF, qualora la Società in conformità alle disposizioni di legge applichi il modello di unbundling in parziale deroga a norma dell'art. 9.2 del TIUF, il consiglio di amministrazione potrà istituire un comitato esecutivo in qualità di gestore indipendente con il compito di esprimere parere vincolante su tutte le decisioni del Consiglio di Amministrazione dell'impresa che riguardino aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo, di cui all'art. 14.2 lett. a) del TIUF. Il comitato esecutivo potrà essere composto da due (2) o tre (3) amministratori in possesso dei requisiti previsti dal TIUF. Nel caso in cui il comitato esecutivo sia composto da tre (3) membri: (i) due (2) membri saranno scelti fra gli amministratori nominati dai soci titolari di Azioni A e, (ii) un (1) membro sarà scelto fra gli amministratori nominati dai soci titolari di azioni B. Nel caso in cui il

comitato esecutivo sia composto da due (2) membri: (i) un (1) membro sarà scelto fra gli amministratori nominati dai soci titolari di Azioni A e, (ii) un (1) membro sarà scelto fra gli amministratori nominati dai soci titolari di azioni B e in ipotesi di disaccordo prevarrà la decisione del membro del comitato esecutivo scelto fra gli amministratori nominati dai soci titolari di Azioni A. Le previsioni di cui al Paragrafo 25 troveranno applicazione, *mutatis mutandis*.

22 NOMINA E CESSAZIONE DELLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ

22.1 Fino a che le Azioni di Classe B non si riducano al di sotto del 20% del capitale sociale sottoscritto in dipendenza di delibera di aumento di capitale – per il quale non sia escluso il diritto di opzione in sede di delibera - non sottoscritto dal socio titolare di Azioni B, la nomina degli amministratori avviene, salvo diversa deliberazione approvata da tutti i soci all'unanimità, sulla base di liste presentate dai soci stessi ai sensi delle previsioni che seguono e dei Paragrafi da 22.2 a 22.5:

- (i) ogni socio titolare di Azioni di Classe A ha il diritto di presentare una sola lista; ogni socio titolare di Azioni di Classe B ha il diritto di presentare una sola lista;
- (ii) le liste devono essere depositate - a pena di decadenza - presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la relativa Assemblea dei soci. La lista deve essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata da ciascuno dei candidati, che attesti la sua disponibilità ad assumere la carica (se nominato) e confermi l'assenza di cause di incapacità, ineleggibilità e/o decadenza, a pena di nullità della lista;
- (iii) ogni lista presentata da un socio titolare di Azioni di Classe A deve indicare

almeno 5 (cinque) candidati e a ogni candidato deve essere assegnato un numero progressivo; ogni lista presentata da un socio titolare di Azioni di Classe B deve indicare almeno 2 (due) candidati e ad ogni candidato deve essere assegnato un numero progressivo;

(iv) lo stesso soggetto può essere candidato in una sola lista (fermo restando che l'accettazione di una candidatura in più di una lista determina la sua ineleggibilità);

(v) ogni socio può votare una sola lista.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:

(i) i primi 3 (tre) candidati i quali appaiano in ordine seriale nella lista presentata dai titolari di Azioni di Classe A che abbiano ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci titolari di Azioni di Classe A; e

(ii) i primi 2 (due) candidati che appaiano in ordine seriale nella lista presentata dai titolari di Azioni di Classe B che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci titolari di Azioni di Classe B.

22.3 Se nessuna lista è stata validamente presentata, tutti gli amministratori saranno nominati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze di legge.

22.4 Qualora i soci titolari di Azioni di Classe A non abbiano validamente presentato alcuna lista e solo i soci titolari di Azioni di Classe B abbiano validamente presentato almeno una lista, sono nominati amministratori i primi 2 (due) candidati che appaiano in ordine progressivo in tale lista (ove ottengano la maggioranza dei voti espressi dai soci titolari di Azioni di Classe B), mentre i restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge. Qualora soltanto i soci titolari di Azioni di Classe A abbiano validamente presentato almeno una lista, tutti gli amministratori saranno nominati dall'Assemblea con le

maggioranze di legge.

22.5 La cessazione della carica, sostituzione, decadenza e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione sono regolati a norma di legge, fermo restando che, in caso di cessazione dalla carica (per qualsivoglia motivo) di un amministratore della Società:

- (i) il Consiglio di Amministrazione sostituisce lo stesso: (x) cooptando il primo candidato non eletto della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore cessato; (y) ovvero nel caso non vi siano candidati residui in tale lista o nessuno di essi è ancora disponibile ad accettare la carica, cooptando un altro candidato proposto dai membri del Consiglio - compresi, se possibile, gli amministratori uscenti della Società - tratti dalla lista dalla quale era stato tratto l'amministratore cessato; e
- (ii) la prima Assemblea immediatamente successiva alla cooptazione, procederà alla debita ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, nominando amministratore il candidato designato dal socio che aveva presentato la lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato.

22.6 Ove le Azioni di Classe B si riducano al di sotto del 20% del capitale sociale sottoscritto in dipendenza di delibera di aumento di capitale – per il quale non sia escluso il diritto di opzione in sede di delibera - non sottoscritto dal socio titolare di Azioni B, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dai soci stessi ai sensi delle previsioni che precedono ma il Consiglio di Amministrazione sarà costituito da:

- (i) i primi 4 (quattro) candidati i quali appaiano in ordine seriale nella lista presentata dai titolari di Azioni di Classe A che abbiano ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci titolari di Azioni di Classe A; e

- (ii) il primo candidato che appaia in ordine seriale nella lista presentata dai titolari di Azioni di Classe B che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci titolari di Azioni di Classe B.

23 POTERI E RAPPRESENTANZA

23.1 Nel rispetto e nei limiti della disciplina dell'unbundling di cui al TIUF, la gestione ordinaria e straordinaria della Società spetta al Consiglio di Amministrazione, che può, conseguentemente, intraprendere qualsiasi azione che ritenga opportuna al fine del perseguimento dell'oggetto sociale della Società, ad eccezione delle materie che, secondo la legge o il presente Statuto, sono espressamente attribuite alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci.

23.2 Inoltre, ai sensi dell'articolo 2365 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare deliberazioni concernenti:

- (i) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie, dipendenze di ogni genere;
- (ii) la delega dei poteri di rappresentanza sociale a specifici amministratori della Società;
- (iii) la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso di uno o più soci;
- (iv) il trasferimento della sede legale della Società nel territorio nazionale;
- (v) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile, nonché la scissione della Società nelle medesime ipotesi (quali richiamate dalla relativa disciplina) di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile;
- (vi) modifiche allo Statuto, al solo scopo di adeguare lo stesso alle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

23.3 La rappresentanza legale della Società dinanzi a terzi e agli organi giudiziari

(compresa l'autorità di nominare procuratori *ad litem*) è attribuita, disgiuntamente, al Presidente e all'Amministratore Delegato della Società, nonché ai procuratori (se nominati e nella misura in cui detti poteri sono stati conferiti loro dal Consiglio di Amministrazione), nei limiti dei rispettivi poteri delegati.

24 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CARICHE SOCIALI

24.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il primo candidato indicato nella e tratto dalla lista presentata dai titolari di Azioni di Classe A o un altro amministratore nominato dall'Assemblea o dal Consiglio. Se nessuna lista è stata presentata da titolari di Azioni di Classe A, il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle maggioranze previste dalla legge. L'Assemblea dei soci nomina altresì un Segretario che non deve necessariamente essere un membro del Consiglio.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione, per mezzo di una delibera consiliare approvata a maggioranza degli amministratori in carica, nomina un Amministratore Delegato, determinando la durata, il contenuto e i limiti dei poteri delegati.

24.3 Fino a che le Azioni di Classe B non si riducano al di sotto del 20% del capitale sociale sottoscritto in dipendenza di delibera di aumento di capitale – per il quale non sia escluso il diritto di opzione in sede di delibera - non sottoscritto dal socio titolare di Azioni B, al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza esclusiva sulle seguenti materie, che pertanto non possono essere delegate ad alcun amministratore (compreso l'Amministratore Delegato):

- (i) le materie indicate nel precedente Paragrafo 23.2;
- (ii) le materie di cui al successivo Paragrafo 26.2;
- (iii) la sottoscrizione, modifica e cessazione di contratti (o serie di contratti

correlati) con valore complessivo superiore ad Euro 5.000.000,00 e;

(iv) tutte le altre materie riservate dalla legge alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

24.4 Con cadenza almeno semestrale, ovvero più frequentemente, qualora il Consiglio di Amministrazione lo richieda, l'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe attribuitegli, sul generale andamento della società e delle sue controllate, così come su ogni e qualsiasi operazione che possa qualificarsi come significativa alla luce delle sue dimensioni e caratteristiche, eseguita dalla Società e dalle sue controllate.

24.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina un direttore finanziario delegando allo stesso le funzioni concordate per iscritto all'unanimità dagli amministratori secondo la seguente procedura:

- (i) i soci titolari di Azioni A propongono tre candidati aventi le caratteristiche e competenze concordate dagli amministratori ai sensi del presente Paragrafo 24.5;
- (ii) qualora entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla comunicazione di cui al punto (i) che precede i soci titolari di Azioni A e i soci titolari di Azioni B non concordino circa il soggetto da nominare quale direttore finanziario, i soci titolari di Azioni A devono presentare ulteriori tre potenziali candidati che devono essere esaminati congiuntamente ai soci titolari di Azioni B;
- (iii) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'accordo raggiunto ai sensi del precedente punto (ii), i soci convocano una riunione del Consiglio di Amministrazione per la nomina del candidato prescelto a direttore finanziario.

Con cadenza almeno mensile, il direttore finanziario riferisce agli amministratori sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni attribuitegli.

Il direttore finanziario deve essere sostituito in caso di giusta causa o giustificato motivo su richiesta di uno qualsiasi dei soci fermo restando che, in caso di cessazione dalla carica, il Consiglio di Amministrazione sostituisce lo stesso secondo la procedura indicata al presente Paragrafo 24.5.

24.6 Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare un direttore generale e dei procuratori, determinandone i poteri e stabilendone la relativa retribuzione.

25 RIUNIONI

25.1 Il Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato - convoca le riunioni del Consiglio presso la sede della Società o in qualsiasi altro luogo in Italia o in UE, almeno 4 (quattro) volte l'anno, e in ogni caso ogni qual volta lo ritenga opportuno o comunque su richiesta di almeno due amministratori.

25.2 L'avviso di convocazione deve essere redatto anche in lingua inglese, indicare la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della riunione e deve essere trasmesso agli amministratori e ai sindaci della Società mediante lettera raccomandata, fax o e-mail almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data prevista per la riunione del Consiglio, fermo restando che in casi di emergenza, la convocazione può essere effettuata con preavviso di almeno 2 (due) Giorni Lavorativi. L'avviso di convocazione deve contenere i dettagli della riunione del Consiglio e dei punti all'ordine del giorno (inclusa la bozza di delibera e la documentazione preparatoria). E' possibile l'indicazione generica di punti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione quale "varie ed eventuali" ma su di

esse il Consiglio delibera solo con il consenso unanime di tutti gli amministratori.

25.3 Gli amministratori devono ricevere con anticipo le informazioni necessarie al fine di poter partecipare in modo informato alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Il verbale di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere inviato non appena possibile dopo la riunione a tutti gli amministratori.

25.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato. In caso di assenza o impedimento di entrambi sono presiedute da un altro amministratore all'uopo nominato dal Consiglio di Amministrazione.

25.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche senza il rispetto delle suddette formalità quando tutti gli amministratori e membri del collegio sindacale sono presenti alla riunione e dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

25.6 Salvo diversa determinazione dell'organo collegiale o del suo Presidente, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono condotte in lingua inglese, e la documentazione preparatoria utilizzata per tali riunioni sarà predisposta in italiano ma sarà tradotta in inglese a spese della Società se richiesto da uno degli amministratori. La documentazione in lingua inglese deve essere trasmessa entro 2 (due) Giorni Lavorativi all'amministratore richiedente (ovvero insieme alla documentazione italiana in caso di urgenza) fermo restando che quest'ultimo non potrà essere chiamato a deliberare prima di 2 (due) Giorni Lavorativi dal ricevimento di tale documentazione. Durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ciascun membro ha il diritto di esprimersi in inglese e di

partecipare al Consiglio di Amministrazione con il supporto di traduttori. I verbali della riunione devono essere redatti in italiano, con una traduzione in inglese. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere inviati in bozza a tutti gli amministratori per loro commenti e prontamente ricircolati integrati con i commenti ricevuti.

25.7 Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì tenuto tramite audio o videoconferenza, con il dovuto supporto tecnologico, nel rispetto del metodo collegiale e del principio di buona fede e di pari trattamento degli amministratori.

In questo caso, sarà necessario che:

- (i) il presidente della riunione possa accertare l'identità e il diritto di assistere dei partecipanti, regolare i lavori e verificare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) la persona chiamata alla redazione del verbale della riunione sia in grado di seguire i lavori ed effettuare fedelmente la relativa verbalizzazione;
- (iii) i partecipanti possano intervenire in tempo reale nella discussione e nello scambio di documenti e votare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In questo caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui il presidente e il segretario sono presenti.

25.8 I soci titolari di Azioni di Classe B hanno il diritto di invitare un soggetto appartenente al rispettivo gruppo a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione in qualità di osservatore, fermo restando che quest'ultimo non avrà diritto di voto.

25.9 Qualora il Consiglio di Amministrazione sia chiamato a deliberare su: (i) una pretesa, controversia e/o contenzioso relativo ad una transazione, accordo, intesa o relazione della Società (o di qualsiasi società di cui la Società detiene una

partecipazione societaria) con un socio o una sua Parte Correlata, e/o (ii) qualsiasi transazione, accordo, intesa o relazione in cui un socio o una sua Parte Correlata possa avere un interesse economico confliggente con quello della Società (le circostanze di cui *sub* (i) e (ii), le "**Circostanze Sensibili**"), il socio a cui attiene la Circo stanza Sensibile dovrà far sì che solamente un amministratore (e non più di uno) designato dalla lista da lui presentata ai sensi dell'Articolo 22 partecipi alla riunione del Consiglio di Amministrazione, rimanendo inteso che la disciplina di cui al presente Paragrafo 25.9 troverà applicazione fino a quando, alla data in cui è tenuta la riunione del consiglio di amministrazione chiamato a deliberare sulle Circo stanze Sensibili, le Azioni di Classe B non si siano ridotte, in dipendenza di delibera di aumento di capitale – per il quale non sia escluso il diritto di opzione in sede di delibera - non sottoscritto dal socio titolare di Azioni B, sotto il 20% del capitale sociale sottoscritto della Società.

26 DELIBERAZIONI E MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

26.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

26.2 Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 26.3, il Consiglio di Amministrazione delibererà con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. L'adozione delle delibere concernenti le materie di seguito indicate sarà riservata al Consiglio di Amministrazione ("**Materie Riservate al Consiglio di Amministrazione**"):

- (i) acquisizione, cessione, concessione di diritti di prelazione o preferenza in relazione al trasferimento, concessione di garanzie (inclusa la concessione di diritti di godimento), cessione o locazione di qualsiasi azienda o ramo d'azienda o di qualsiasi altro bene al di sopra di una soglia del 20% delle

capex previste nel Business Plan Iniziale per operazione o serie di operazioni correlate;

- (ii) acquisizione, o modifica di contratti aventi ad oggetto l'acquisizione, di qualsiasi società, azienda o ramo d'azienda ad un prezzo superiore al 105% della sua RAB;
- (iii) vendita, trasferimento o altra forma di cessione di qualsiasi società (comprese le partecipazioni di minoranza), azienda o ramo d'azienda a un prezzo inferiore al 100% della sua RAB;
- (iv) stipulazione, modifica e cessazione di qualsiasi accordo (o serie di accordi collegati) con valore superiore ad Euro 500.000,00 tra la Società e le Parti Correlate o le Società Affiliate di Italgas S.p.A. o le Società Affiliate a tali Parti Correlate;
- (v) modifica, cessazione e/o pagamento anticipato o cancellazione di ogni somma dovuta e/o disponibile ai sensi di ciascun contratto di finanziamento sottoscritto alla data di adozione del presente statuto;
- (vi) la concessione o la costituzione di qualsiasi garanzia personale o reale per un importo pari o superiore ad Euro 5.000.000.000 (singolarmente o su base aggregata);
- (vii) presentazione da parte della Società di offerte per l'aggiudicazione di concessioni per la distribuzione del gas al di fuori della regione Sardegna che comporterebbe una modifica dell'oggetto sociale della Società;
- (viii) sottoscrizione, modifica o risoluzione di qualsiasi accordo in relazione al quale l'esecuzione, la violazione, la risoluzione, la mancata esecuzione o il mancato rinnovo potrebbero ragionevolmente comportare un Effetto Avverso Rilevante;

- (ix) aumento di oltre il 20% della retribuzione (importo complessivo del corrispettivo di base e di eventuali componenti incentivanti o variabili) riconosciuta alla data di adozione del presente statuto al top management (dirigenti/quadri) e/o ai membri del consiglio di amministrazione che ricoprono cariche dirigenziali;
- (x) approvazione di eventuali ulteriori piani di incentivazione per il *senior management* della Società che differiscano dalla politica di remunerazione approvata dal Comitato Nomine e Remunerazioni del Gruppo Italgas, di volta in volta applicabile;
- (xi) la delega di poteri ad effettuare tutte le operazioni elencate in questo Paragrafo 26.2;
- (xii) la decisione sull'espressione del diritto di voto nelle assemblee delle società controllate dalla Società in relazione alle materie indicate nel Paragrafo 20.2 che precede.

26.3 Le deliberazioni relative alle Materie Riservate al Consiglio di Amministrazione saranno approvate con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) amministratori fino a quando, alla data in cui è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sulle predette materie, le Azioni di Classe B non si riducano al di sotto del 20% del capitale sociale sottoscritto in dipendenza di delibera di aumento di capitale – per il quale non sia escluso il diritto di opzione in sede di delibera - non sottoscritto dal socio titolare di Azioni B. Pertanto, qualora alla data in cui è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sulle predette materie, le Azioni di Classe B rappresentino meno del 20% del capitale sociale sottoscritto della Società in dipendenza di delibera di aumento di capitale – per il quale non sia escluso il diritto di opzione in sede di

delibera - non sottoscritto dal socio titolare di Azioni B, il Consiglio di Amministrazione delibererà con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori, secondo quanto previsto dalla legge.

26.4 Le Materie Riservate al Consiglio di Amministrazione non possono essere in nessun caso delegate al comitato esecutivo costituito ai sensi del Paragrafo 21.4.

27 ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AMMINISTRATORI

27.1 In deroga all'articolo 2390 del Codice Civile, i membri del Consiglio di Amministrazione potranno svolgere attività in concorrenza con quella svolta dalla Società, a beneficio dei soci della Società o delle Società Affiliate e, potranno inoltre, ricoprire la carica di amministratori o dirigenti dei soci della Società o delle Società Affiliate, nel rispetto di tutte le ulteriori disposizioni di legge e della regolamentazione in materia di unbundling.

SEZIONE VI

SINDACI E REVISORI

28 COLLEGIO SINDACALE

28.1 Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti.

28.2 Tutti i membri del Collegio Sindacale sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

28.3 I poteri e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinati dalla legge.

28.4 L'Assemblea dei soci atta a nominare il Collegio Sindacale determina il compenso spettante ai membri dello stesso per tutta la durata della loro carica in linea con la prassi di mercato.

28.5 Fino a che le Azioni di Classe B non si riducano al di sotto del 20% del

capitale sociale sottoscritto della Società in dipendenza di delibera di aumento di capitale – per il quale non sia escluso il diritto di opzione in sede di delibera - non sottoscritto dal socio titolare di Azioni B, i membri del Collegio Sindacale sono nominati, salvo diversa deliberazione approvata da tutti i soci all'unanimità, sulla base di liste di candidati presentate dai soci, secondo quanto segue e secondo le previsioni dei Paragrafi da 28.6 a 28.9:

- (i) ogni socio titolare di Azioni di Classe A ha il diritto di presentare una sola lista; ogni socio titolare di Azioni di Classe B ha il diritto di presentare una sola lista;
- (ii) le liste devono essere depositate - a pena di decadenza - presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la relativa Assemblea dei soci. In ciascuna lista, il primo candidato alla carica di sindaco effettivo e alla carica di sindaco supplente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Ogni lista deve essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata da ciascuno dei relativi candidati, che attesti la sua disponibilità ad assumere l'incarico (se nominato) e confermi l'assenza di cause di incapacità, ineleggibilità e/o decadenza, a pena di nullità della lista;
- (iii) ciascuna lista è divisa in 2 (due) sezioni, una relativa ai candidati alla carica di sindaci effettivi e l'altra ai candidati alla carica di sindaci supplenti;
- (iv) ogni lista presentata da un socio titolare di Azioni di Classe A includerà non più di 5 (cinque) candidati, indicati con numerazione progressiva da 1 a 5 e suddivisi in candidati alla carica di sindaco effettivo e in candidati alla carica di sindaco supplente; ogni lista presentata da un socio titolare di Azioni di Classe B includerà non più di 3 (tre) candidati, suddivisi fra

candidati alla carica di sindaci effettivi e candidato alla carica di sindaco supplente;

(v) lo stesso soggetto può essere candidato in una sola lista (fermo restando che l'accettazione di una candidatura in più di una lista determina la sua ineleggibilità);

(v) ogni socio può votare una sola lista.

28.6 Il Collegio Sindacale è costituito:

(i) dal primo candidato in ordine seriale nella sezione dedicata ai sindaci effettivi della lista presentata dai titolari di Azioni di Classe B che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci titolari di Azioni di Classe B, fermo restando che detto candidato fungerà da Presidente del Collegio Sindacale, nonché dal primo candidato in ordine seriale nella sezione dedicata ai sindaci supplenti della medesima lista; e

(ii) per quanto riguarda i restanti membri del Collegio Sindacale, i candidati che appaiono in ordine di serie nella lista presentata dal socio Classe A che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci titolari di Azioni di Classe A.

28.7 Qualora sia stata validamente presentata solo la lista di almeno un socio titolare di Azioni di Classe B, un sindaco effettivo e un sindaco supplente sono nominati mediante meccanismo del voto di lista e i restanti sindaci sono nominati dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge. Qualora sia stata validamente presentata solo la lista di almeno un socio titolare di Azioni di Classe A, tutti i sindaci sono nominati dall'Assemblea dei soci, secondo le maggioranze previste dalla legge.

28.8 Qualora non sia stata presentata alcuna lista, tutti i sindaci saranno nominati dall'Assemblea dei soci, secondo le maggioranze previste dalla legge.

28.9 Nel caso di cessazione dalla carica o decadenza di qualunque sindaco:

- (i) lo stesso è sostituito dai supplenti in ordine di età, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile e
- (ii) la prima Assemblea dei soci procede a ricostituire debitamente il Collegio Sindacale, nominando un candidato proposto dal socio che ha presentato la lista da cui era stato scelto il membro uscente del Collegio Sindacale.

28.11 Le riunioni del Collegio Sindacale sono tenute presso la sede della Società e possono anche essere tenute tramite audio o videoconferenza, con il dovuto supporto tecnologico, nel rispetto del metodo collegiale.

29 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

29.1 La funzione di revisione legale dei conti viene esercitata da parte di un revisore legale o da una società di revisione iscritta negli appositi registri professionali, che i soci individueranno nel revisore legale o società di revisione che svolge la funzione di revisione legale dei conti per il socio titolare di Azioni di Classe A.

29.2 I requisiti, le funzioni, la nomina, le responsabilità e le attività del revisore legale dei conti o della società di revisione, a seconda del caso, sono regolati dalla legge.

SEZIONE VII

ALTRE DISPOSIZIONI

30 BILANCIO - UTILI - DIVIDENDI

30.1 L'esercizio della Società si chiude il 31 dicembre di ogni anno civile.

30.2 Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato come richiesto dalla legge, nonché la relazione semestrale e due relazioni trimestrali.

30.3 Gli utili risultanti dal bilancio, dedotti gli accantonamenti previsti ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo applicabili, dovranno essere integralmente distribuiti tra i soci entro 15 Giorni Lavorativi dall'approvazione del bilancio di esercizio, su base annuale.

30.4 Gli utili della Società saranno distribuiti per un importo pari al 100% degli utili distribuibili risultanti dal relativo bilancio.

31 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

31.1 Qualora sorga la necessità di sciogliere la Società in qualsiasi momento e per qualsiasi causa o ragione, l'Assemblea dei soci stabilisce le relative procedure di liquidazione e nomina uno o più liquidatori in conformità con le disposizioni del precedente Paragrafo 20.2 e 20.3.

32 DISPOSIZIONI FINALI

32.1 Per quanto riguarda le materie non espressamente disciplinate dal presente Statuto, si dovranno applicare le disposizioni contenute nel Codice Civile e in ogni altra legge applicabile.

32.2 Senza pregiudizio dei poteri assegnati all'Arbitratore da altre disposizioni di legge e del presente Statuto, ogni controversia concernente la validità delle deliberazioni assembleari o consiliari, sarà decisa in via esclusiva dal Foro di Milano mentre le controversie concernenti tutti gli altri rapporti sociali saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento International Chamber of Commerce di Parigi.

32.3 Il collegio arbitrale sarà costituito da 3 (tre) arbitri nominati dalla International Chamber of Commerce di Parigi. Gli arbitri procederanno in via rituale e nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice Civile. La sede dell'arbitrato sarà Parigi, Francia. Il lodo non sarà impugnabile se non nei casi inderogabilmente

previsti dalla legge. Le spese dell'arbitrato saranno sostenute dalle parti secondo quanto sarà stabilito dal collegio arbitrale.

Firmato: Antonio Paccioletti

" Alberto Valsecchi